Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 ottobre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950.
Rimozione dalla carica del sindaco di Cassano Magnago.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Cassano Magnago (Varese), sig. Carlo Mazzucchelli, che già in passato aveva assunto un atteggiamento di resistenza alle disposizioni legalmente impartite dall'autorità di vigilanza, ha dato luogo, di recente, a nuova e più grave manifestazione di faziosità e di intemperanza politica.

Egli, infatti, servendosi di messi comunali e con inviti scritti su carta intestata e muniti del timbro del Comune, convocava nella sala del Consiglio comunale numerose ditte,

associazioni e persone del luogo, allo scopo di discutere sulla interdizione della bomba atomica e di costituire un apposito Comitato per la raccolta delle firme di adesione alla campagna all'uopo promossa da taluni partiti.

La riunione, tenuta, in effetti, il 1° luglio scorso nella sala consiliare, veniva disertata dalla maggior parte degli invitati i quali non avevano mancato di rilevare e deplorare il suo carattere di manifestazione di partito che mal si cercava di dissimulare sotto la veste della ufficialità.

Con tale comportamento, il predetto sindaco, a conferma dei suoi precedenti atteggiamenti faziosi, si è avvalso della autorità della carica per sostenere iniziative di parte del tutto estranee alla civica amministrazione — la quale rappresenta l'intera comunità dei cittadini — che indebitamente egli aveva cercato, invece, di impegnare, con l'uso arbitrario della carta, del personale e dei locali del Comune.

Come sopra accennato, già altra volta il detto sindaco aveva dato prova di ribellione alle disposizioni delle superiori autorità, allorquando aveva deliberatamente omesso di uniformarsi all'invito rivoltogli dal prefetto di disporre la cancellazione delle scritte murali offensive e tendenziose verso gli organi di Governo, tanto da rendere necessario l'invio di apposito commissario per provvedere in merito.

Considerato, pertanto, che tale condotta del sindaco Mazzucchelli, informata a criteri di faziosità e di resistenza ad ordini legalmente impartiti, ha determinato malumori e contrasti nella popolazione, creando una situazione di grave pregiudizio al mantenimento dell'ordine pubblico, il Prefetto di Varese, con decreto del 10 luglio scorso, ne ha disposta la sospensione dalla carica, proponendone al Ministero la rimozione a' sensi dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge, si ravvisa di aderire alla proposta del prefetto e, pertanto, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale viene disposta la rimozione dalla carica del predetto sindaco, congiuntamente alla sanzione della sua ineleggibilità per il periodo di tre anni, a' sensi dell'ottavo comma del ripetuto art. 149.

Roma, addì 8 settembre 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta illegale e faziosa del sindaco di Cassano Magnago (Varese) sig. Carlo Mazzucchelli, ha determinato nella cittadinanza una situazione gravemente pregiudizievole al mantenimento dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Carlo Mazzucchelli, sindaco di Cassano Magnago (Varese), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

SCELBA

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « Salon Nautique International » di Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia in Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salon Nautique International » che avrà luogo a Parigi dal 30 settembre al 15 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(4252)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « Salon International du Matériel d'embouteillage et des Industries connexes » di Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia in Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salon International du Matériel d'embouteillage et des Industries connexes » che avrà luogo a Parigi dal 5 al 15 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(4253)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « Salon International Industriel des Techniques Papetières et Graphiques » di Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia in Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salon International Industriel des Techniques Papetières et Graphiques » che avrà luogo a Parigi dal 5 al 15 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(4254)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « Salon International de l'Automobile, du Cicle et des Sport » di Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia in Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salon International de l'Automobile, du Cicle e des Sports » che avrà luogo a Parigi dal 5 al 15 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(4255)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « Salon International de l'Emballage, du Conditionnement, de la Manutention, de la Présentation et des Techniques de Distribution » di Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia in Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salon International de l'Emballage, du Conditionnement, de la Manutention, de la Présentation et des Techniques de Distribution » che avrà luogo a Parigi dal 5 al 15 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: Ziino

(4256)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1950.
Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « Salon International du Matériel Radio-Electrique » di Parigi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del Consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia in Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salon International du Matériel Radio-Electrique » che avrà luogo dal 13 al 16 ottobre 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: Ziino

(4257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 28 settembre 1950:

Cesarò Gaetano, notaio residente nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, stesso distretto;

Bassani Alessandro, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Mantova;

Domina Alfonso, notaio residente nel comune di Borgoforte, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Suzzara, stesso distretto;

Fiaccadori Gino, notaio residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Gonzaga, distretto notarile di Mantova.

(4244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 180

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,10
» Firenze	624,80	143 —
» Genova	624,80	143 —
» Milano	624,83	143 —
» Napoli	624,80	143 —
» Palermo	624,80	143,15
» Roma	624,81	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	143,10
» Venezia	624,825	143,15

Media dei titoli del 6 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,025
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	44,70
Id. 5 % 1935	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	73,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	95 —
Id. 5 % 1936	94,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,25
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,95

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959.

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunciato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
Serie D 131664	Sezione tesoreria provinciale di Caserta	Altieri Luigi fu Giuseppe da Castelmorrone Caserta.	100.000
Serie B 763105	Sezione tesoreria provinciale di Reggio Emilia.	Pavarini Alberto fu Fortunato, dom. a San Michele di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).	10.000
Serie B 308431	Sezione tesoreria provinciale di Aosta	Piccot Antonio Leonardo fu Antonio, dom. ad Aosta, via Festaz n. 23.	10.000
Serie B 308432	Come sopra	Come sopra	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

(4116) Roma, addì 21 settembre 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a sette posti di archivista di Stato in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che detta norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame per l'ammissione di sette archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale Archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (n. V del successivo art. 7) e, per coloro che lo desiderino, la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel n. VI del successivo art. 7.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 40) da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente decreto, debitamente legalizzato.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per le altre categorie assimilate ai combattenti.

Tale limite è poi elevato ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

1) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione e per le altre categorie assimilate agli invalidi di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

3) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quello precedentemente indicato, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale non di ruolo che abbia prestato alla data di scadenza per la presentazione delle domande, almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, debitamente legalizzato.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano, e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo, Negrè, Montagna, Ora, Runo, Salorno, Trodena e Valdagna in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato dal visto di conferma del commissario governativo presso l'Ente Regione dell'Alto Adige e Trentino.

3. Diploma originale o copia autentica notarile della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero.

Solo nel caso in cui l'Università non abbia ancora rilasciato il diploma originale, potrà essere presentato dai candidati un certificato di laurea con l'espressa annotazione in calce al documento che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Detto certificato, però, dovrà essere sostituito con il diploma originale o copia notarile, qualora il candidato risulti vincitore del concorso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, debitamente legalizzato.

6. Certificato generale (su carta da bollo da L. 85) di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato.

7. Certificato medico (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

8. Foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare (su carta da bollo da L. 40).

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo, produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei com-

battenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito, alla Marina od alla Aeronautica e i reduci dalla prigionia dovranno produrre la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, prevista dalla circolare n. 5000/Ord. III del 1° agosto 1948 del Ministero della difesa.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione od invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti, dovranno esibire apposita dichiarazione su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidi ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato da prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario dei quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi su foglio di carta da bollo da L. 32 che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco e dal notaio.

11. Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dovranno produrre un certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere muniti della prescritta legalizzazione.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 8, dell'art. 3 ed eventualmente quello indicato al n. 9 nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata in carta da bollo da L. 40 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 4, 5, 7, 8, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione prèsso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'art. 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti. Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso gli altri uffici pubblici. E' loro consentito inoltre fare riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè, producano entro quindici giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417 e dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466.

L'esame consterà in quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I. Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni.

II. Diritto amministrativo e costituzionale.

III. Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.

IV. Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I. Le materie delle prove scritte.

II. Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna.

III. Economia politica.

IV. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato Nozioni di statistica teorica (generalità dati statistici metodi statistici leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica statistiche economiche).

V. Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnuolo).

VI. Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della Prefettura della provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1950
Registro Interno n. 30, *foglio n.* 233 VILLA

(4249)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo B), indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo *B*);

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo *B*), indetto col decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, è costituita come appresso:

maggior generale S.Te.A. Aiello Giuseppe, presidente;
direttore capo divisione Ferrara dott. Giuseppe, membro;
ragioniere superiore d'artiglieria Marzullo Stefano, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Giotto dott. Valter.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il gettone di presenza di L. 125 (centoventicinque), ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1950.

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1950
Registro Esercito n. 36, *foglio n.* 167. — TEMPESTA

(4230)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.